

**Blocco del rinnovo dei CCNL del personale del pubblico impiego:
profili di incostituzionalità.**

L'art. 9, comma 17, della legge 30 Luglio 2010, n. 122, che ha convertito il Decreto Legge 31 Maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, stabilisce che, per il triennio 2010-2012, non si dia luogo alle procedure contrattuali e negoziali del personale di cui agli artt. 2, comma 2 e 3, del D. Lgs n. 165/2001.

Il comma 21 del suddetto art. 9, blocca i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato, per gli anni 2011-2012-2013, ancorché a titolo di acconto e senza dare luogo alla possibilità di successivi recuperi.

Per il personale che fruisca di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi (i c.d. scatti di anzianità), gli anni 2011-2012-2013 non saranno utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti.

Le progressioni di carriera, comunque denominate ed eventualmente disposte nel triennio 2011-2013, anche nei confronti del personale contrattualizzato, hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici, non ai fini economici di progressione stipendiale.

Il comma 23 sancisce, infine, che, nei confronti del personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non saranno utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.

Di fatto, tale normativa ha bloccato ogni possibilità di stipulazione di un contratto collettivo del comparto scuola per il triennio 2011-2013, al quale, peraltro, va aggiunto anche l'anno 2014, in conseguenza della proroga attuata con il decreto mille-proroghe.

La disposizione normativa suddetta si ripercuoterà, inevitabilmente, anche nei confronti del personale di nuova assunzione, immesso in ruolo nel 2011, personale che, suo malgrado, si ritroverà a dover fronteggiare, come conseguenza di detti "blocchi", un "maxi-gradone" di otto anni, prima di poter ottenere miglioramenti retributivi (i c.d. "scatti di stipendio").

I docenti ed il personale A.T.A., neo immessi in ruolo, vedranno, quindi, il proprio stipendio fermo ai valori dell'anno 2010, poiché, di fatto, l'inizio del "maxi gradone" di otto anni scatterà solo nel biennio 2014 – 2015 e terminerà nell'anno scolastico 2021 – 2022, anno in cui maturerà lo scatto stipendiale!!!

Inoltre, i neo assunti nel comparto scuola non potranno, a differenza dei dipendenti più anziani, chiedere il trasferimento dalla Provincia di assunzione, nei primi 5 anni di servizio.

L'art. 9, comma 21, del Decreto Legge n. 70/2011, infatti, stabilisce testualmente che: *"...omissis...i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato, decorrente dall'anno scolastico 2011/2012, possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità"*.

Tali disposizioni, sopra richiamate, ledono i diritti dei soggetti destinatari di tale normativa, in quanto contrastante con il dettato costituzionale che, oltre a fondare la Repubblica sul diritto al lavoro, senza alcuna discriminazione, favorisce gli accordi tesi ad affermare ed a regolare i diritti-doveri dei lavoratori, garantendo a questi ultimi piena libertà di movimento sul territorio nazionale, nonché il riconoscimento di una retribuzione adeguata alla qualità ed alla quantità di lavoro prestato.

Di fatto, sono già stati proposti i primi ricorsi contro il blocco degli scatti stipendiali, al fine di rivendicare i mancati aumenti retributivi stabiliti dal CCNL per i neo immessi al ruolo, nonché contro il blocco quinquennale della mobilità del personale.

L'azione è mirata, inoltre, ad ottenere il risarcimento dei danni ed il recupero delle somme spettanti e degli scatti di anzianità, eventualmente maturati durante il periodo di pre-ruolo, nonché per sottoporre la l. n. 122/2010 al vaglio della Corte Costituzionale.

Articolo redatto a cura degli Avv.ti Gioacchino Guido LA MATTINA, Marco BISO e Luca RUFINO